

COMUNE DI MIRTO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presente regolamento composto da n. **29** articoli
è stato adottato con atto deliberativo di C.C. n. 04
del 28/01/2016, pubblicato all'Albo Pretorio il
29/01/2016 per 15 gg. consecutivi, esecutivo il
28/01/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Calarco

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'articolo 31 della legge 142/90 e s.m.i., nel rispetto delle norme regionali e statali di riferimento e dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio comunale di Mirto per assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute e l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri
2. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri si ispirano ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. Le determinazioni su situazioni o questioni nelle materie di cui al comma 1, che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere della Conferenza dei Capi gruppo o del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono interpretate alla luce dei principi che guidano l'azione amministrativa nel rispetto della normativa vigente.
2. Le eccezioni sollevate durante le sedute dai Consiglieri comunali ovvero presentate per iscritto al Presidente relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli invita i Capi Gruppo e il Segretario Comunale ad esaminare e risolvere le eccezioni sollevate fornendo indicazioni al Consiglio Comunale. Se l'eccezione sollevata durante la riunione del Consiglio non risulta immediatamente superabile si rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva riunione.
3. Qualsiasi indicazione deve essere comunque rimessa alla decisione del Consiglio che decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. L'interpretazione della norma fornita viene annotata a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3

Luogo delle adunanze consiliari

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, sono riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri i dipendenti in servizio e le persone delle quali è stata disposta l'audizione o invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, a causa dell'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi

ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la sede ove si tiene la riunione del Consiglio comunale e nel caso di riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente ne dà notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

6. All'esterno del luogo di riunione viene esposta la bandiera italiana, quella europea e il gonfalone della Regione Siciliana.

Capo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4

Mandato elettivo e rappresentanza

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, lo status e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fa parte, rispettando le previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia. La nomina di Consiglieri in un determinato organo, collegio o Commissione deve avvenire in seduta pubblica con votazione segreta, garantendo la presenza della minoranza

3. Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere di essere considerato assente giustificato alle sedute del Consiglio per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi di famiglia, assenza dal territorio o altri gravi motivi. La mancata partecipazione a tre sedute del Consiglio senza giustificato motivo dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza con contestuale avviso da parte del Presidente, anche su segnalazione dei Consiglieri o altri interessati, all'interessato di fornire giustificazioni entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso stesso. Trascorso tale termine la proposta è sottoposta alla deliberazione del Consiglio che con votazione a scrutinio segreto decide a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del comune o altri per importanti motivi

Art. 5

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula vengono richiamati e comunque non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.57/95 e smi.

3. I consiglieri devono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 6

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni o risoluzioni per casi particolari o problemi generali.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco o ad altri componenti dell'Amministrazione, interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.

6. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati o dai dirigenti ed, inoltre, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli Organismi di partecipazione.

7. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi saranno regolati da apposito regolamento, senza appesantimento delle procedure degli uffici. L'esercizio del diritto di accesso risulta evaso anche mediante comunicazione e indicazione dei siti ove vengono effettuate le pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Contenuto e forma delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, non necessariamente motivata, rivolta al sindaco o agli assessori per avere informazioni in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco o agli assessori, e da questi inviate per conoscenza al presidente del consiglio, e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, si intenderà richiesta una risposta scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione, trasformata in interpellanza, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Art. 8

Contenuto e forma delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco e da questi inviate per conoscenza al presidente del consiglio. Vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

Art. 9

Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio.
2. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza o l'interrogazione davanti al consiglio. A seguito viene la risposta della giunta. Il presentatore può infine replicare e dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 10

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta sottoscritta da uno o più membri del consiglio di deliberazione o in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o impegnare secondo un orientamento l'attività dell'amministrazione sull'argomento stesso, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio.
2. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
3. La mozione è presentata al presidente del consiglio e da questi inviata per conoscenza al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno. Ciascuna mozione deve essere posta in votazione secondo l'ordine di presentazione.
4. Nel caso in cui siano presentati emendamenti alle mozioni presentate queste non possono essere messe in votazione in assenza dei pareri richiesti dalla legge.

Capo III

GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 11

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Possono essere costituiti anche dei gruppi consiliari misti. I Consiglieri possono anche dichiararsi indipendenti e non partecipare ad alcun gruppo.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
3. I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse all'uopo destinate dal Presidente e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.

Art. 12

La Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune, nonché ogni altra questione che sia reputata di interesse generale.
2. Il funzionamento della conferenza nonché i rapporti con i vari organi istituzionali è disciplinato da apposito regolamento

Art. 13

Le Commissioni consiliari

1. Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sui propri atti deliberativi, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, Commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza, mediante apposito regolamento.
2. Può altresì costituire commissioni temporanee o speciali di studio per specifici problemi, oppure di indagine per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la Commissione è presieduta dal Consigliere indicato di concerto dai Capi gruppo della minoranza. Nell'atto di nomina è individuato anche il coordinatore e il termine entro cui riferire al Consiglio.
3. Le commissioni consiliari, come previsto dall'apposito regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio Comunale. Hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle commissioni consiliari, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
5. Nel regolamento viene stabilito il numero e il tipo delle commissioni, le modalità di nomina dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 14

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della seduta, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento .
4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni, se non diversamente previsto.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 16

Attribuzioni e poteri

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari. Cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente sull'attività di sua competenza della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, trasparenza e non discriminazione.
2. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori, se richiesti.
3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

Capo IV

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 17

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, fatta salva la disciplina fissata per la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente e nei casi di inerzia previsti dallo Statuto, la convocazione viene disposta dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.
3. La convocazione può essere disposta su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di ritardo o omissione provvederà il Vice Presidente.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - l'eventuale orario di sospensione e ripresa dei lavori;
 - l'ordine del giorno anche sotto forma di allegato, con indicazione chiara degli argomenti da trattare.
5. Nel caso in cui l'avviso di prima convocazione stabilisca il giorno e l'ora della eventuale secondo, non si procederà a comunicazione di nuovo avviso. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa delle sedute. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima riunione per cui non saranno inviati altri avvisi.
6. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene inviato a cura della segreteria al Sindaco, alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine, al Revisore dei Conti, agli uffici interessati e agli altri soggetti previsti dalla legge, oltre ad essere pubblicato nei luoghi più frequentati del Comune.

Art. 18

Distinzione delle sedute - definizioni

1. Il Consiglio comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in riunione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. Nelle altre ipotesi, il Consiglio è convocato in riunione straordinaria.
2. Sono urgenti quelle sedute che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria, previa valutazione del Presidente. L'ordine del giorno delle sedute urgenti può contenere anche argomenti mancanti del predetto requisito.
3. Se non sono previste altre maggioranze, la seduta di prima convocazione non è valida se non intervengono almeno la metà dei consiglieri in carica, senza contare il Presidente. La seduta di seconda convocazione, che fanno seguito a riunione andata deserta, è valida con l'intervento di 2/5 dei Consiglieri in carica, senza contare il Presidente, tranne la previsione di termini diversi. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione, al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla

stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, ovvero si verificano apprezzamenti durante la discussione, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi e a maggioranza di voti si prevede il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria o di presidenza, tutti vincolati al segreto d'ufficio. Anche nella redazione del verbale saranno adottati gli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente per la tutela dei dati sensibili.

Art. 19

Adunanze aperte

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o per rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in " adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti.

2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le " adunanze aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, neanche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Art. 19

Consegna dell'avviso

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

3. Se non è effettuata alcuna designazione, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con

tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

4. Per velocizzare la comunicazione e assicurare la partecipazione all'attività amministrativa dell'Ente, l'avviso di convocazione dei consiglieri, come ogni altro atto correlato all'esercizio del mandato, può essere trasmesso via posta elettronica o posta elettronica certificata, previa autorizzazione e consenso scritto da parte di ciascun Consigliere, avente ad ogni effetto di legge il valore della comunicazione ordinaria.

5. L'eventuale consegna errata o ritardata dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

6. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato 5 giorni liberi prima dell'inizio dell'adunanza. Per le sedute straordinarie deve essere consegnato 3 giorni prima dell'inizio dell'adunanza stessa. Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ma nei giorni liberi non è computato né il giorno della consegna dell'avviso né quello della riunione.

7. Nel caso di convocazione d'urgenza, ovvero di argomenti urgenti o sopravvenuti, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere non riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso, dando mandato di provvedere a comunicare nuovo avviso nel termine di almeno 24 ore prima del giorno fissato.

Art. 20

Deposito degli atti e dei documenti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro 24 ore prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

2. Ogni consigliere può consultare i documenti durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

3. All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Capo VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 21

Adunanze

1. Il Presidente cura la disciplina delle adunanze e evita turbative durante la seduta, restando salva la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta nel caso di turbative e problemi di ordine pubblico-

2. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio e possono intervenire con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto. Nel caso di volontà di ritirare una proposta oggetto di discussione se ne deve dare comunicazione formale al segretario prima dell'inizio della procedura di votazione.

3. I Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame. Non si possono pronunciare frasi ingiuriose o lesive

delle qualità personali di ciascuno nè esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Al secondo richiamo, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i membri del consiglio. Il presidente del consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Art. 22

Ordine e svolgimento della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

4. La facoltà di esporre la discussione non deve compromettere l'esercizio del mandato degli altri consiglieri e deve essere contenuta per non più di 10 minuti ciascuno, comprensivi anche di eventuali repliche. Si può intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, visto anche il tempo di discussione trascorso, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascun gruppo, a cinque minuti.

7. La previsione dei termini può anche subire modifiche nel caso in cui il Presidente disponga diversamente, motivando adeguatamente la scelta intrapresa.

Art. 23

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione

2. Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

Art. 24

Registrazione delle sedute.

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio, sentita l'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni sulla registrazione, disporre o autorizzare la ripresa dei lavori durante le sedute, ad eccezione di quelle segrete, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.
2. E' possibile infatti la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale. Tutto il materiale è ordinato a cura delle segreteria e conservato agli atti. L'esercizio del diritto di accesso non può gravare sugli uffici.

Capo VI

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 25

Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun membro del consiglio, emendamenti concernenti l'argomento in discussione, purchè siano redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro membro del consiglio però può farlo proprio.
2. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano, oppure per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà ad ogni membro del consiglio di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.
4. Se la richiesta viene accolta e non è possibile procedere alla chiusura della discussione e della votazione l'argomento è rinviato a seduta successiva.

Art. 26

Votazioni

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.
2. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore, se necessario per votazioni segrete.

3. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici.
4. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
5. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - votazione sulla questione pregiudiziale prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - proposte di emendamento soppressivi, modificativi e aggiuntivi, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
7. Per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione.
8. Per i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 27

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti, tranne nei casi di astensione obbligatoria disciplinati dal precedente articolo 8.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Capo VIII
NORME FINALI

Art. 28

Pubblicità e diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata nelle forme e nei termini di legge oltre che consegnata ai Consiglieri comunali in carica o a quelli neo - eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore quando diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso, comportando così l'abrogazione delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.